

## **Mozione n. 120**

*presentata in data 26 luglio 2021*

ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi

### **Stabilizzazione dei dipendenti precari Sisma**

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- a seguito del sisma 2016 gli enti locali inseriti all'interno del cosiddetto "cratere", hanno bandito, ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., una serie di concorsi a tempo determinato per integrare il proprio personale tecnico ed amministrativo al fine di avere un concreto aiuto nello svolgimento delle complesse procedure della ricostruzione post terremoto;
- i contratti del suddetto personale a tempo determinato vengono rinnovati a seguito della proroga dello "stato d'emergenza";

Valutato che gran parte del personale suddetto è impiegato oramai da oltre 36 mesi ed ha maturato i requisiti per una stabilizzazione ai sensi dell' art 20 del D.Lgs 25/5/2017 n. 75;

Richiamato il D.Lgs 104/2020, convertito in Legge n. 253 del 13/10/2020, con il quale all' art 57:

- è stato prorogato lo stato d' emergenza fino al 31/12/2021;
- è stato specificato che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- è stato disciplinato il percorso volto alla stabilizzazione del personale tecnico e amministrativo presso i comuni del cratere, consentendo ai citati Comuni di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di ciascun ente e con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, tutto il personale che avesse già maturato o che avrebbe maturato i 36 mesi di servizio alla data del 31 dicembre 2021;
- è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato. Al riparto, fra gli enti delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvederà con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto sarà' effettuato fra gli enti, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni

Dato atto che la suddetta normativa risultata alquanto lacunosa, è stata successivamente integrata con la legge di bilancio n. 178 del 2020 e con il D.L. 183/2020 convertito in legge n. 21 del 2021 con i quali si è specificato che:

a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto della capacità assunzionale ( del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,) per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

Rilevata ad oggi, nonostante gli ulteriori interventi normativi su richiamati, una normativa poco chiara e farraginoso con la presenza di dubbi interpretativi che di fatto bloccano le operazioni di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per il sisma;

Ricordato che il Dlgs 104/2020 su menzionato e le successive modifiche ed integrazioni apportate se da un lato danno l'opportunità ai Comuni del cratere di stabilizzare il proprio personale assunto a tempo determinato dall'altro non chiariscono:

- se il finanziamento di tali assunzioni sia coperto per sempre o se tale finanziamento si esaurisce allo scadere dell'anno 2023 ;
- se la copertura delle spese del personale stabilizzato comprenda o meno il salario accessorio;
- se il finanziamento dei costi del personale stabilizzato è computabile o meno ai fini del rispetto dei vincoli di spesa di cui ai commi 557 quater e 562 dell'art 1 della legge 296 del 2006;

Vista la nota dell'assessore Regionale del 6/5/2021 indirizzata ai Sindaci del cratere, ai Presidenti delle Province e al Presidente dell'Anci con la quale, nel riassumere ed evidenziare le suddette problematiche, si invitano i citati soggetti a svolgere un'azione congiunta al fine di proporre soluzioni concrete in vista dell'emanando Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il riparto delle risorse finanziarie agli enti locali;

Considerato che allo stato dei fatti i provvedimenti normativi fino ad oggi emanati risultano penalizzanti per i piccoli Comuni dell'entroterra ricadenti all'interno del "cratere sismico", spesso con meno di 1000 abitanti e con enormi problemi in termini di equilibri di bilancio. i quali hanno subito i danni maggiori dal sisma e hanno il numero più consistente di personale assegnato, spesso ammontante a decine di unità, i quali non sono in grado di modificare il rispettivo piano triennale dei fabbisogni di personale non avendo le risorse finanziarie sufficienti, pur in presenza dei contributi aggiuntivi prima richiamati, la cui durata è certa fino al 2023;

Considerato altresì che i provvedimenti sopra richiamati introducono una disparità di trattamento tra coloro che matureranno i 36 mesi al 31 dicembre 2021 e quanti invece matureranno i 36 mesi a partire dal 01 gennaio 2022 escludendo a priori quest'ultimi da qualsiasi possibilità di stabilizzazione;

Preso atto che diversi Comuni del cratere marchigiano non hanno potuto modificare il piano triennale del fabbisogno di personale e attivare procedure di stabilizzazione di personale avente diritto per mancanza di sostegni economici prolungati nel tempo;

Ritenuto necessario, al fine di non disperdere il lavoro svolto fino ad oggi in termini di ricostruzione e garantire una stabilità occupazionale a tanti giovani che si sono distinti per essere in prima linea sin dagli inizi dell'emergenza, per la dedizione al lavoro, per la professionalità e competenza acquisita, un intervento diretto e robusto da parte della Regione, organo istituzionale "sovracomunale", che assuma le funzioni di "regia" e coordinamento degli interventi a favore di tutto il personale precario dei Comuni del cratere,

Quanto sopra premesso

## IMPEGNA

### IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE:

- Ad adottare tutte le iniziative di impulso e di indirizzo nei confronti del Governo centrale e del Commissario per la ricostruzione per la risoluzione delle problematiche che impediscono agli enti locali del cratere sismico di avviare e/o completare le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato assunto per la ricostruzione post-sisma ed eliminare le incertezze e la precarietà lavorativa di tanti giovani e famiglie marchigiane;
- A monitorare la situazione del personale precario impiegato nei comuni del cratere sismico, considerando opportunamente quanti siano stati stabilizzati con le procedure previste dal DLgs 104/2020 e quanti invece siano rimasti esclusi;

- A procedere ad una proiezione del turn-over fisiologico presso tutti gli enti locali delle Marche affinché si possa valutare la necessità di personale volto a coprire i posti vacanti nei prossimi 10 anni;
- Ad adoperarsi affinché venga creata una graduatoria regionale di tutto il personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 e s.m.i. che includa automaticamente tutti quanti progressivamente maturino i 36 mesi di impiego presso i comuni marchigiani del "cratere sismico", in maniera tale da:
  - o non disperdere le professionalità formate in condizioni eccezionali e straordinarie;
  - o garantire il processo per la ricostruzione che negli ultimi tempi sta subendo una meritevole accelerazione;
- a destinare tutto il personale incluso nella graduatoria su citata presso gli enti locali marchigiani che ne abbiano necessità fino ad esaurimento della stessa, una volta superata l'emergenza sismica ed il processo di ricostruzione.